

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza della quota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite

a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, il dazio doganale all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è sospeso, per i prodotti di seguito elencati, al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato :

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in ettolitri)	Dazio contingente (in %)
09.1107	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine : Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 15 % vol e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a due litri, originari del Marocco	50 000	Esenzione

2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario su condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. All'importazione, ciascuno di tali vini deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità marocchina, conformemente al modello allegato al presente regolamento, oppure in via derogativa da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotati in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1989, corrispondono ai quantitativi seguenti :

(in ettolitri)

Benelux	1 600
Danimarca	940
Germania	2 000
Grecia	350
Francia	1 860
Irlanda	600
Italia	810
Regno Unito	1 490

3. La seconda parte del contingente, pari a 40 350 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della sua quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo l'esaurimento della quota iniziale di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale.

3. Se, dopo l'esaurimento della seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.